


Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 163/2006

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia	2
Art. 3 - Tipologie di lavori	2
Art. 4 - Procedura del cottimo fiduciario	2
Art. 5 - Scelta del contraente mediante indagine di mercato	3
Art. 6 - Scelta del contraente mediante elenchi di fornitori	3
Art. 7 - Responsabile del procedimento	3
Art. 8 - Qualificazione delle imprese	4
Art. 9 - Criteri di affidamento	4
Art. 10 - Contratto	4
Art. 11 - Garanzie.....	4
Art. 12 - Subappalto.....	5
Art. 13 - Norme di rinvio.....	5
Art. 14 - Entrata in vigore ed applicazione	5





Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e le procedure per l' esecuzione di lavori in economia della Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. (di seguito la Società), con riferimento alla normativa per la semplificazione dei procedimenti di spesa contenuta nell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti).

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati, e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi affidati ad imprese o persone fisiche esterne alla Società. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00, I.V.A. esclusa.

I lavori a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 200.000,00, I.V.A. esclusa.

Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 3 - Tipologie di lavori

1. Ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per importi fino ad € 200.000,00 per le seguenti tipologie di voce di spesa:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli art. 55, 121,122;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione contratto o in danno all'appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Ai sensi del comma 6, punto b dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 è ammesso il ricorso di spese in economia per importi non superiori a € 100.000,00 per la manutenzione di opere o di impianti.

Art. 4 - Procedura del cottimo fiduciario

1. L'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) per importo pari o superiore ad € 40.000, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, da parte del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento:
 - a. tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; ovvero, in mancanza di tali elenchi,
 - b. previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.



In casi particolari, adeguatamente motivati dal Responsabile del procedimento, è possibile procedere con la procedura sub a. anche in presenza di elenchi di fornitori.

- b) per importo inferiore ai 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 5 - Scelta del contraente mediante indagine di mercato

1. Per l'affidamento di lavori secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 1, lett. a., il Responsabile del procedimento provvede a richiedere per iscritto almeno cinque preventivi ad imprese del settore, selezionate mediante indagine di mercato.
2. Nel caso di appalti di importo pari o superiori a 100.000 euro, il Responsabile del procedimento dà adeguata pubblicità alla selezione attraverso il portale internet della Società secondo le modalità di cui alla Comunicazione della Commissione CE del 1 agosto 2006 e dunque:
 - a) la lettera d'invito deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - b) tra l'invio della lettera d'invito ed il termine di presentazione dei preventivi deve decorrere un termine congruo, non inferiore a 7 (sette) giorni solari;
 - c) la stazione appaltante potrà prevedere, in base alle specifiche esigenze, l'indicazione di requisiti di ammissione alla procedura.
3. Nel caso di importi superiori ai 40.000 euro ed inferiori ai 100.000 euro, si segue la medesima procedura di cui al punto 2, ma il termine di cui al punto b) è ridotto a cinque giorni solari e non è necessaria la pubblicazione sul portale internet della Società.
4. Si potrà prescindere dalla richiesta di cinque preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e, comunque, in tutti i casi in cui non sussista un tale numero di soggetti idonei. In tali casi, dovrà comunque essere inviata richiesta di preventivo a tutti i soggetti ritenuti idonei, anche se inferiori a cinque.

Art. 6 - Scelta del contraente mediante elenchi di fornitori

1. Per i lavori affidati secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 1, lett. a., il Responsabile del procedimento dovrà avere previamente compilato un elenco di fornitori per le diverse tipologie di forniture e di servizi.
2. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria.
3. Le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi fornitori saranno determinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è nominato dal Presidente, o in sua assenza dall'Amministratore Delegato, tra i dipendenti della Società, con titolo di studio e competenze adeguati in relazione all'oggetto della gara per cui è nominato. Il provvedimento di nomina è adottato ai sensi dell'articolo 10, commi 5, 7 e 9, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



2. Al Responsabile del procedimento spettano i compiti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 8 - Qualificazione delle imprese

1. Per partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, le imprese devono possedere i requisiti di cui all'articolo 39, D. Lgs. 163/06. La Sviluppo Investimenti Territorio può richiedere, a seconda della complessità e del valore dell'appalto, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 39, 41, 42, 43 e 44 D: Lgs. 163/06. Per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 47 D.Lgs. 163/06.
2. Per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, le imprese dovranno possedere l'attestazione SOA.

Art. 9 - Criteri di affidamento

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa; in questo caso non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte anomale trattandosi di gara informale;
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica etc.. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.
2. Alle operazioni di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario procede il Responsabile del Procedimento o un suo delegato.

Art. 10 - Contratto

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale è disposta l'ordinazione dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito o far esplicito richiamo ad essi.
2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l'introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.
3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del contraente.

Art. 11 - Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione dei servizi potrà essere richiesta all'impresa, nei casi di importo superiore ai 100.000,00 euro, una garanzia sino al 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento (cauzione definitiva).
2. Tale garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dovrà essere costituita mediante cauzione oppure fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prevedendo inoltre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Società.



Art. 12 - Subappalto

1. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dei servizi oggetto della fornitura senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del procedimento, pena la risoluzione di diritto del contratto come previsto dall'articolo 1656 Codice Civile. In ogni caso non è consentito il subappalto per importo superiore al 30% della base d'asta.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari.

Art. 14 - Entrata in vigore ed applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Bandi e Gare".

